



Bruxelles, 15.7.2025  
C(2025) 4694 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 15.7.2025**

**che stabilisce norme adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini turchi residenti in Turchia che presentano, in Turchia, domanda di visto per soggiorni di breve durata**

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.7.2025

**che stabilisce norme adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini turchi residenti in Turchia che presentano, in Turchia, domanda di visto per soggiorni di breve durata**

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2 quinquies,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 810/2009 stabilisce norme sul rilascio di visti per ingressi multipli. Una valutazione condotta nell'ambito della cooperazione locale Schengen in Turchia conformemente all'articolo 24, paragrafo 2 ter, di tale regolamento ha concluso che il numero di richiedenti in buona fede aventi cittadinanza turca che hanno utilizzato legittimamente i visti precedenti continua ad aumentare. Questo gruppo di richiedenti presenta bassi rischi migratori e di sicurezza, a differenza di chi chiede un visto per la prima volta. Nei loro confronti dovrebbero pertanto applicarsi norme più favorevoli di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di concentrarsi sull'esame delle domande che hanno maggiori probabilità di rappresentare un rischio. Aiuterebbe inoltre i consolati a gestire il numero significativo e crescente di domande di visto, che comporta difficoltà in termini di capacità.
- (2) Le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 dovrebbero pertanto essere adattate per quanto riguarda determinate domande di visto presentate ai consolati degli Stati membri in Turchia. Dette norme dovrebbero tenere conto del profilo di rischio ridotto dei richiedenti in deroga all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento.
- (3) La valutazione condotta nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha concluso che i conducenti di mezzi pesanti aventi cittadinanza turca che presentano domanda di visto a titolo professionale rappresentano una categoria specializzata con un profilo di rischio specifico. Nei confronti di tali richiedenti non dovrebbero pertanto applicarsi le norme adattate, ma dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009.
- (4) La valutazione condotta nell'ambito della cooperazione locale Schengen ha altresì concluso che i cittadini di altri paesi soggetti all'obbligo del visto residenti in Turchia

---

<sup>1</sup> GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj>.

possono risentire di instabilità socioeconomica e presentare un rischio migratorio più elevato. Nei confronti di tali richiedenti dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009.

- (5) Le conclusioni della valutazione condotta nell'ambito della cooperazione locale Schengen sono state formulate nel contesto di un più ampio dialogo con le autorità turche volto ad affrontare questioni che incidono negativamente sulla procedura di rilascio dei visti, quali le irregolarità commesse dalle agenzie di viaggio, le frodi, il traffico di esseri umani e la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i passaporti di servizio. La cooperazione locale Schengen valuterà periodicamente l'attuazione e l'effetto delle norme stabilite nella presente decisione e la necessità di ulteriori adeguamenti.
- (6) Sebbene l'obiettivo delle norme adattate stabilite nella presente decisione sia garantirne un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri, esse non dovrebbero tuttavia pregiudicare la possibilità per questi ultimi di ridurre il periodo di validità del visto in singoli casi conformemente all'articolo 24, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009, o di rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni in casi giustificati, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2 quater, di detto regolamento.
- (7) Dato che la Danimarca ha deciso di attuare nel proprio diritto interno il regolamento (CE) n. 810/2009, basato sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca è tenuta ad attuare la presente decisione in forza del diritto internazionale.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>2</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>3</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>4</sup>.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

<sup>3</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

<sup>4</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

<sup>5</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>6</sup>.

- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>7</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>8</sup>.
- (12) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato visti istituito a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La presente decisione si applica alle domande di visto per soggiorni di breve durata presentate ai consolati degli Stati membri in Turchia da cittadini turchi residenti in Turchia ("richiedenti").

Non si applica ai conducenti di mezzi pesanti che presentano domanda di visto a titolo professionale.

#### *Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 810/2009, se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, il visto per ingressi multipli è rilasciato con i periodi di validità seguenti, a meno che la validità del visto non sia superiore a quella del documento di viaggio:

---

<sup>6</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

<sup>7</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>8</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj>).

- (a) con un periodo di validità di sei mesi, a condizione che il richiedente abbia presentato domanda di visto entro un anno dalla data di scadenza di un visto precedente utilizzato legittimamente;
  - (b) con un periodo di validità di un anno, a condizione che il richiedente abbia presentato domanda di visto entro due anni dalla data di scadenza di un visto precedente con un periodo di validità di sei mesi utilizzato legittimamente;
  - (c) con un periodo di validità di tre anni, a condizione che il richiedente abbia presentato domanda di visto entro due anni dalla data di scadenza di un visto precedente con un periodo di validità di un anno utilizzato legittimamente;
  - (d) con un periodo di validità di cinque anni, a condizione che il richiedente abbia presentato domanda di visto entro due anni dalla data di scadenza di un visto precedente con un periodo di validità di tre anni utilizzato legittimamente.
2. Se la validità del visto è superiore a quella del documento di viaggio, il visto per ingressi multipli è rilasciato con un periodo di validità che si conclude tre mesi prima rispetto alla data di scadenza della validità del documento di viaggio del richiedente.

### *Articolo 3*

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.7.2025

*Per la Commissione*  
*Magnus BRUNNER*  
*Membro della Commissione*

